



ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 24936 DEL 21 MAGGIO 2019

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24936 del 21 maggio 2019: l'esclusione dai permessi gratuiti di sosta per le sole persone con disabilità prive di patente e di autovettura che accedono al centro cittadino per motivi di svago costituisce discriminazione indiretta.

Una persona con disabilità e l'associazione U.T.I.M. (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) agivano in giudizio per censurare la decisione del Comune di Torino secondo cui veniva prevista la possibilità per le persone con disabilità munite di patente e proprietari di autoveicolo di fruire dei permessi gratuiti di sosta che consentono loro di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu escludendo da tale agevolazione le persone con disabilità non munite di patente né proprietari di autoveicolo, salvo che non dimostrino la necessità di effettuare frequenti accessi nel centro cittadino per esigenze lavorative o di cura.

Pertanto, considerato che tale decisione escludeva dall'agevolazione le persone con disabilità non titolari di patente e di autovettura, i ricorrenti ritenevano tale atto discriminatorio ai sensi della Legge n. 67 del 2016.

Sennonché, il Tribunale di primo grado e la Corte di Appello di Torino rigettavano il ricorso in quanto ritenevano che non fosse configurabile alcuna discriminazione, rispondendo la disciplina comunale a *“criteri di equilibrio e ragionevolezza generali, concretizzandosi lo svantaggio nel solo onere di pagamento della sosta, con un esborso non esorbitante o anche solo consistente rispetto alle ordinarie capacità economiche della ricorrente, e non incidendo quindi sulla sua libertà di movimento”*.

Quindi, la decisione della Corte di Appello di Torino venne impugnata in Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza in commento, riteneva fondati i motivi di censura posti in essere dai ricorrenti specificando quanto segue *“**la Corte di merito, nel dubitare della configurabilità della stessa fattispecie della discriminazione in caso di vantaggi meramente economici, non ha considerato che, nel caso in esame, il Comune di Torino, nel riconoscere ai titolari del contrassegno**”*

invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove gli spazi riservati ai disabili siano occupati), ha inteso proprio concedere un'agevolazione di natura economica (di gratuità del parcheggio sulle strisce blu alla condizione sopra indicata), la cui finalità è tuttavia, con evidenza, quella di favorire la mobilità dei soggetti disabili, adottando una misura diretta a garantire l'inserimento sociale e la partecipazione dei disabili alla vita della comunità (come prescritto dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). È indiscutibile, infatti, che i disabili, per accedere al centro cittadino, non abbiano le medesime opportunità delle persone non disabili, che possono servirsi senza difficoltà di altri mezzi di locomozione, quali biciclette o motocicli, che sono, invece, interdetti normalmente ai disabili, o mezzi pubblici il cui utilizzo è consentito anche ai disabili, ma con modalità di non semplice facile applicazione. L'agevolazione economica della gratuità della sosta rappresenta quindi un incentivo per indurre le persone disabili a condurre una vita di relazione assimilabile a quella delle della persona normodotata, e questo aspetto il Comune di Torino lo ha pienamente colto, concedendo meritoriamente ai disabili i muniti di patente e proprietari di un veicolo un beneficio che va bene aldilà del risparmio patrimoniale del costo del parcheggio incidendo soprattutto sull'aspetto psicologico della loro esistenza".

Quindi, in base a tale ragionamento la Cassazione riconosceva la discriminazione indiretta posta in essere dal Comune di Torino nei confronti delle persone con disabilità prive di patente e di vettura, che accedevano al centro cittadino per motivi di svago e di relazione sociale, diritto garantito invece alle persone con disabilità munite di vettura e patente.

In tale Ordinanza la Corte di Cassazione osservava, inoltre, che la discriminazione può essere posta in essere anche tra le stesse persone con disabilità.

Infatti, nel testo dell'Ordinanza si legge espressamente "nel caso di specie, in cui il Comune, nel beneficiare una particolare categoria di disabili (quelli con patenti ed auto veicolo), ne ha posto un'altra, presuntivamente con una patologia più grave, in una posizione di svantaggio. (...) la locuzione "rispetto ad altre persone", per la sua genericità, consente di individuare in concreto la sussistenza di un comportamento discriminatorio ponendo in relazione due distinte categorie di disabili, seppur con caratteristiche differenti".

*Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione